

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

73° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2000

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4538) Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5
* BESOSTRI (Dem. Sin.-l'Ulivo)	3
BUCCIARELLI (Dem. Sin.-l'Ulivo)	5

* DENTAMARO (UDEUR)	Pag. 3
* MAGNALBÒ (AN)	5
* MARCHETTI (Misto), relatore alla Commissione	3
* PASTORE (Forza Italia)	2, 3, 5
* ROTELLI (Forza Italia)	4

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4538) Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4538. Proseguiamo la discussione, sospesa nella seduta del 18 luglio.

Avverto che è stato presentato il seguente emendamento.

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonchè» sino a: «provvederà» con la seguente: «contribuirà».

2.1

PASTORE

PASTORE. Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 2.1, vorrei porre alcune questioni in ordine al meccanismo della legge. Sono anche disposto a ritirare l'emendamento, ma credo che debba essere fatta chiarezza.

Non ho approfondito la conoscenza di questo Fondo di assistenza per le vittime delle persecuzioni naziste, non so come viene gestito e come è strutturato. Nel disegno di legge si parla della Conferenza di Londra del 1997 e do per scontato che vi sia un meccanismo internazionale che presiede all'utilizzo del Fondo. Tuttavia, all'articolo 2, dove vengono indicati i beneficiari, vi è una norma che ha destato in me qualche perplessità. Si delega l'Unione delle comunità ebraiche italiane a individuare i soggetti beneficiari e ad erogare le relative provvidenze. L'emendamento 2.1, senza nulla togliere alla rilevanza delle comunità ebraiche nel contesto delle persecuzioni da parte del nazismo, sottolinea la circostanza che vi sono altre categorie di persone, che con le comunità ebraiche non hanno nulla a che vedere, che hanno subito ugualmente persecuzioni da parte del nazismo, sebbene non su vasta scala. L'emendamento, anziché una delega «in bianco», prevede che l'Unione delle comunità ebraiche «contribuirà» alla individuazione dei soggetti per l'erogazione delle relative somme. Mi sembra una scelta più equilibrata, perchè, almeno fino alla lettura del comma 3 dell'articolo 2, il testo non limita i benefici alle vittime delle persecuzioni razziali, ma li estende a tutti i perseguitati dal nazismo.

PRESIDENTE. Come il senatore Pastore riconosce, comunque qui si tratta di persecuzioni naziste.

PASTORE. Sì, ma purtroppo esistono anche altre categorie di perseguitati.

MARCHETTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non vi è dubbio che vittime delle persecuzioni naziste non siano stati soltanto gli ebrei: le persecuzioni naziste hanno colpito in modo particolarmente accentuato la comunità ebraica, ma anche altri. Su questo credo che vi sia una constatazione lapalissiana, che non toglie nulla però alla particolare eccezionalità e gravità delle persecuzioni subite dagli ebrei.

Si potevano adottare anche altre soluzioni, ma siamo di fronte ad un provvedimento che, come abbiamo detto, è davvero urgente: abbiamo accumulato un notevole ritardo rispetto alla Conferenza di Londra del 1997. La Camera, anche per ragioni pratiche (non perchè contestasse la circostanza che le persecuzioni naziste fossero anche altre), ha individuato nell'Unione delle comunità ebraiche italiane il soggetto più idoneo a condurre gli accertamenti; che ovviamente non devono limitarsi agli ebrei: l'Unione delle comunità ebraiche italiane ha una conoscenza veramente ampia del problema. In questo modo la Camera ha semplificato e reso più snella la procedura per la individuazione e l'erogazione delle provvidenze.

Pertanto, pur condividendo le considerazioni di natura oggettiva che sono alla base dell'emendamento del collega Pastore, lo invito a ritirarlo e a consentire che il disegno di legge sia approvato.

BESOSTRI. Associandomi all'invito formulato dal relatore, vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sul comma 4 dell'articolo 2, laddove si prevede che «Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicura le iniziative occorrenti per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3».

La delega all'Unione delle comunità ebraiche italiane, pertanto, non è «in bianco», perchè è previsto che sulla erogazione delle somme vigili il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ciò assicura che non vi saranno trattamenti discriminatori, peraltro difficilmente ipotizzabili nel caso dell'Unione delle comunità ebraiche italiane.

DENTAMARO. Alle considerazioni già svolte dal relatore e dal senatore Besostri aggiungo due brevissime osservazioni. Anzitutto la delega all'Unione delle comunità ebraiche italiane non comporta affatto che la platea dei potenziali beneficiari del Fondo sia limitata a soggetti di razza ebraica o a comunità ebraiche. Si può benissimo ipotizzare che la stessa Unione eroghi i finanziamenti disponibili in favore di soggetti diversi tra quelli che hanno subito persecuzioni da parte dei nazisti.

In secondo luogo, l'emendamento del collega Pastore, così come formulato, lascia eccessivamente vaga l'individuazione del soggetto che dovrà provvedere. Prevede che l'Unione delle comunità ebraiche italiane «contribuirà», ma non dice quale soggetto dovrebbe assumersi la respon-

sabilità di individuare i beneficiari. Quindi esso non è risolutivo: segnala un problema che in realtà nel testo è risolto, con l'individuazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane non quale beneficiaria, ma soltanto quale soggetto erogatore.

In base a queste considerazioni, credo che si possa approvare il testo così com'è, considerato anche il valore simbolico delle comunità ebraiche quali vittime delle persecuzioni naziste. È un discorso questo che abbiamo già fatto a proposito dell'istituzione della Giornata della Memoria. In queste scelte vi è anche la considerazione del loro valore simbolico, che non possiamo certamente negare o disconoscere.

ROTELLI. Ritengo condivisibili le osservazioni manifestate dal relatore e anche la preoccupazione manifestata dal collega Pastore. Il contributo italiano sarà utilizzato «a favore di coloro che...», cioè «a favore di tutti coloro che...», quindi nessuno escluso.

Dopo di che un secondo comma recita: «In via sussidiaria...» – ossia qualora non si verificano le condizioni previste al primo comma dell'articolo 2 – ...«il contributo sarà destinato a finanziare progetti intesi...» «...a prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro».

Dal punto di vista del ricercatore....

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, si tratta di un'ipotesi di scuola considerata che stiamo parlando di un finanziamento di soli 12 miliardi e che con questa somma non si può certo fare molto!

ROTELLI. Tuttavia, come studioso della materia, sarei curioso di sapere come si sia pensato di poter predisporre anche un singolo progetto in grado di assolvere ad un compito del genere.

Sempre il testo in esame prevede che all'individuazione dei progetti intesi a perseguire le suddette finalità provveda l'Unione delle comunità ebraiche italiane. Ebbene, alla luce di quest'ultima previsione credo che le preoccupazioni espresse non siano poi così infondate, dal momento che l'infausta eventualità che «simili ingiustizie possano ripetersi...» non riguarda ovviamente solo le Comunità ebraiche italiane, ma il mondo intero.

Desidero sottolineare inoltre che nel corso dell'esame del presente provvedimento l'altro ramo del Parlamento non ha ritenuto in alcun modo di stabilire una norma che prevedesse che il soggetto che dovrà provvedere all'individuazione dei progetti e all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze – ossia l'Unione delle comunità ebraiche italiane – fosse tenuto a svolgere per lo meno una relazione annuale sulle modalità e le ragioni per cui sono state impiegate le risorse finanziarie messe a disposizione da questo disegno di legge.

Alla luce di queste considerazioni non mi sembra quindi si possa in alcun modo affermare che i problemi esplicitati dal collega Pastore nel suo emendamento siano inesistenti.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, torno a ripetere che non bisogna perdere di vista che la cifra impegnata dalla norma in esame è in realtà assai modesta, 12 miliardi, ma comunque garantisce al nostro Paese la partecipazione ad un'importante iniziativa internazionale.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, pur comprendendo alcune delle considerazioni svolte dai colleghi e che hanno preso avvio dall'emendamento presentato dal senatore Pastore, ritengo tuttavia opportuno giungere al più presto all'approvazione del provvedimento in esame nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Naturalmente, non c'è dubbio sul fatto che vittime del nazismo non furono solo gli ebrei, ma anche altre categorie di soggetti, mi riferisco ad esempio agli zingari, ma anche a tante altre persone che hanno vissuto la terribile esperienza dei campi di sterminio.

Tuttavia, bisogna tenere presente che qualsiasi modifica al testo in esame comporterebbe un allungamento dei tempi e quindi un ritardo nell'approvazione di questa norma e in questo frattempo le vittime di questi crimini non credo proprio che ringiovanirebbero.

Per queste ragioni, condividendo anche quanto affermato in proposito dalla collega Dentamaro, auspico che il provvedimento venga approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, pur condividendo le motivazioni alla base dell'emendamento presentato dal collega Pastore, siamo però consapevoli dell'urgenza di questo provvedimento, considerato anche che il nostro Paese rischia delle sanzioni non avendo ancora assolto a questo impegno internazionale.

Sostanzialmente per queste ragioni auspichiamo una rapida approvazione della presente norma.

PASTORE. Signor Presidente, ringrazio i colleghi i cui interventi sono a mio avviso serviti a fare chiarezza sul problema che ho inteso sollevare con il mio emendamento ed altresì a ribadire l'importanza che deve sempre avere il controllo statale sulle elargizioni di denaro pubblico, a chiunque competa il relativo utilizzo.

Tuttavia, considerata l'urgenza della norma in esame e la modestia dell'impegno finanziario ad essa collegato, ritiro l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame ed alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. È autorizzata la contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, costituito, in occasione della Conferenza di Londra del 1997, con accordo tra la *Federal Reserve*

Bank di New York e il Governo britannico, nella misura di lire 12.000.000.000, mediante versamento di detto importo nel conto corrente allo scopo aperto presso la *Federal Reserve Bank* di New York.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Il contributo italiano sarà utilizzato, in via prioritaria, a favore di coloro che hanno subito un danno alla salute o la perdita della libertà, di beni di proprietà o del reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie, dando precedenza a coloro che si trovino al di sotto della soglia di povertà.

2. In via sussidiaria, il contributo sarà destinato a finanziare progetti intesi a beneficiare le comunità più duramente colpite dalle persecuzioni naziste o a prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze, provvederà l'Unione delle comunità ebraiche italiane.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicura le iniziative occorrenti per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3.

Essendo stato ritirato dal presentatore, senatore Pastore, l'emendamento 2.1, metto ai voti l'articolo 2 con la seguente: «contribuirà».

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12.000.000.000 per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto al voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,40.

